

## Il governo della Provincia

Incontro dei Ministri neoeletti con il Ministro generale e Definitorio

### Lo spirito di servizio

In occasione dell'inchiesta della Commissione per la revisione dell'VIII capitolo delle nostre Costituzioni avanti il Capitolo generale 2000, fra le altre cose un gruppo di frati aveva elevato la critica che in tutto il capitolo, che tratta del governo della Fraternità, non si trovasse nessun cenno alla Bibbia e agli scritti di san Francesco. Effettivamente il capitolo VIII sul governo della Fraternità - a parte il primo articolo n.109 - sia dal punto di vista dell'espressione che del contenuto è formulato in modo sobrio e giuridico. È allora tanto più necessario che ogni frate - che sia responsabile o no del governo - non perda di vista il sottofondo spirituale delle pur aride disposizioni giuridiche. Perché soltanto così si può evitare che *l'animazione* si deteriori in pura *amministrazione*.

Doverose letture regolari per ogni Ministro provinciale dovrebbero essere - naturalmente dopo e accanto al Vangelo - i relativi scritti del serafico Padre. Essi costituiscono una buona formazione per il comportamento di un Ministro riguardo ai suoi frati. Alcune citazioni, pur senza commento, possono provarlo:

“E ( i Provinciali ) devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, poiché l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri”(Rb 7,3: FF 95).

“I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino e ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola” (Rb 10,1: FF 100).

“I ministri poi li ( cioè: i frati che non possono osservare la Regola spiritualmente ) accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati” (Rb 10,5-6 : FF 102).

“Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati” (Rb 12, 1-2 : FF 107).

Oltre queste ed altre affermazioni della Regola, costituiscono un filo conduttore per l'animazione di una fraternità specialmente la “Lettera ad un Ministro” e la quarta Ammonizione (“Che nessuno si appropri la carica di superiore”). Soltanto se ci si appropria di questa spiritualità, allora comincia ad alitare anche l'autentico spirito nell'applicazione spesso scarna delle disposizioni strutturali. Dalle indicazioni del serafico Padre emerge con chiarezza che il Ministro è detentore di autorità, ma che egli deve sempre e ovunque esercitarla in umile disposizione di servizio per l'edificazione della fraternità e per il bene dei singoli frati. Anche dagli scritti di san Francesco ciò non significa di fare la volontà di ogni frate, ma di dichiarare accuratamente e umilmente ciò che nella concreta situazione è la volontà di Dio e quindi la cosa giusta. Ciò può anche significare che alle volte alcune decisioni possano far male. Francesco stesso diventa molto energico quando vede che è messo in pericolo ciò che è essenziale del suo Ordine di frati minori: per esempio, per ciò che riguarda la povertà, la

castità e l'obbedienza o anche la fedeltà all'ufficio divino ("E il ministro sia strettamente tenuto, per obbedienza, a farlo scortare per mezzo di tali frati che lo custodiscano giorno e notte come un prigioniero, finché non lo consegnino al signore di Ostia..."[Test 33 : FF 126]).

Le Costituzioni all'articolo 109 in tre brevi paragrafi descrivono il quadro teologico-spirituale, nell'ambito del quale deve svolgersi il servizio dell'autorità nel nostro Ordine. Prima di tutto il testo pone in evidenza "la guida dello Spirito Santo", sotto la quale noi formiamo "come un organismo del corpo mistico di Cristo". Così noi siamo richiamati al dovere di usare nell'amore i nostri doni per l'edificazione della Chiesa. Ogni frate deve porre a disposizione i suoi doni per questa edificazione nella Chiesa e nell'Ordine e allo stesso tempo aiutare anche gli altri in tale compito. Di conseguenza le Costituzioni affermano che "i Capitoli e i superiori hanno funzione di collegamento tra i frati, per una più stretta unità spirituale e visibile dell'Ordine nostro; ed esercitano in spirito di servizio gli uffici e gli incarichi ricevuti da Dio tramite il ministero della Chiesa"(109,3).

Ma che cosa significa questo concretamente dal punto di vista del diritto e della pratica del nostro Ordine? Con le seguenti considerazioni e senza pretesa di completezza vorrei toccare alcuni temi che nella pratica hanno un loro valore.

## **Il Ministro e il suo Consiglio**

È antica tradizione dell'Ordine - e non soltanto presso noi Frati Minori - che il superiore non costituisca un'autorità unica illimitata, ma che *in molte sue decisioni sia legato al consenso o almeno al consiglio di altri*: al Capitolo quale suprema autorità della Provincia (Cost 124,1) e - principalmente - al Definitorio. Si capisce anche da sé che ogni superiore deve agire e decidere in modo legale, cioè secondo la Regola, le Costituzioni e secondo il diritto universale della Chiesa. A seguito del Concilio Vaticano II e del rinnovamento delle nostre Costituzioni non raramente si sono avute idee e modi di comportarsi che volevano coinvolgere l'agire del superiore in un tale processo democratico che la sua irrinunciabile autorità veniva oscurata. Il superiore si poteva nascondere in modo tale dietro il suo Consiglio che i sudditi si trovavano di fronte più ad un collegio che ad un Ministro personale. In non poche informazioni delle Province si può trovare fino ad oggi la formulazione, dettata da buona intenzione ma non esente da problemi: "Il Definitorio ha deciso" o "Il governo della Provincia ha stabilito", ecc. Il diritto canonico e le nostre Costituzioni hanno risolto il dubbio, se mai c'è stato: Il superiore di un Ordine ha la responsabilità personale e il potere decisionale, che nessuno può togliergli, ma che allo stesso tempo egli non può esercitare incondizionatamente.

Mi ricordo ancora bene della rielaborazione delle Costituzioni al Capitolo generale 1982. Nella revisione del testo si fece bene attenzione che fossero precisate le formulazioni che lasciavano aperti alcuni dubbi. I testi che trattavano del Ministro generale oppure, relativamente, del Ministro provinciale, furono precisati nella maniera seguente: "Il Ministro generale oppure, relativamente, il Ministro provinciale *con il consenso* del suo Definitorio" o "Il Ministro generale o, relativamente, il Ministro provinciale *dopo aver consultato* il Definitorio". Effettivamente dal punto di vista giuridico ci sono veramente pochi atti collegiali nel senso stretto del termine, nei quali il Ministro provinciale insieme ai Definitori è membro di un collegio alla pari degli altri. Uno di questi pochi casi è, per esempio, l'elezione del Vicario provinciale dopo che il suo posto si è reso vacante e dopo che si è avuta la corrispettiva nomina di un Definitore da parte del Ministro generale e suo Definitorio. In questo caso il testo delle Costituzioni è pure chiaro: "Se sarà vacante l'ufficio di vicario

provinciale, il ministro provinciale e il suo definitorio [ cioè: come collegio] eleggano a schede segrete “de gremio definitorii” un altro vicario provinciale”(129,5).

Altrimenti si tratta, praticamente sempre, di questioni nelle quali il Provinciale per procedere in modo giuridicamente valido deve o avere il consenso del Definitorio o almeno il suo Definitorio deve essere ascoltato. In concreto ciò vuol dire che gli atti per i quali le Costituzioni richiedono il consenso del Definitorio o il suo precedente ascolto, possono essere legalmente posti solo quando ciò è effettivamente avvenuto.

Qui di seguito faccio un breve elenco dei casi in cui le Costituzioni richiedono le due cose:  
(v. *Allegato I*)

Il Ministro provinciale **ha bisogno del consenso del Definitorio** nelle seguenti questioni che riguardano persone o cose:

- erezione di istituti per le vocazioni (16,4)
- ammissione alla professione temporanea e perpetua (19,2)
- designazione di fraternità per le diverse fasi dell'iniziazione (25,8)
- permesso che il postulato si svolga altrove (25,8)
- designazione dei responsabili della formazione (26,3)
- modalità dell'inserimento graduale dei candidati nella fraternità (27,2)
- determinazione del tempo e delle modalità del noviziato (29,5)
- determinazione del tempo e delle modalità della formazione nel postnoviziato (30,2)
- consenso per l'ordinazione sacerdotale di un frate (39,1)
- disposizioni per la formazione speciale (39,5)
- norme per ricorrere ad assicurazioni (66,1)
- erezione, compra e alienazione di case (69,1)
- nomina degli economi (71, 1-2)
- relazione al Ministro generale sulla situazione economica della Provincia (71,5)
- nomina dei membri delle commissioni economiche (72,2)
- determinazione del limite delle spese dei guardiani (73,2)
- norme per il lavoro dei frati fuori della casa (79,1)
- prescrizioni speciali quando non è possibile osservare la clausura (88,5)
- ammissione di laici oblati come membri familiari con stipulazione di convenzione (89,4)
- norme per vacanze e viaggi nell'ambito della Provincia (91,3), tenendo presenti le nuove disposizioni del Ministro generale del 1° maggio 2001 (Prot. N. 00246/01)
- erezione canonica delle case ( 112,1), tenendo presente la competenza del Capitolo provinciale.
- convocazione del Capitolo provinciale straordinario (124,3)
- giudizio sui motivi addotti di non poter partecipare al Capitolo (125, 2-3)
- preparazione della lista degli argomenti, in quanto proposta, da trattarsi al Capitolo (127,2)
- nomina degli ufficiali necessari della curia provinciale (130,1)
- costituzione delle commissioni necessarie nella Provincia (130,3)
- aumento del numero dei consiglieri nella custodia (135,2)
- approvazione dello Statuto della custodia (139,3)
- costituzione delle fraternità locali e nomina dei guardiani (140,1-3)
- nomina dei vicari nelle diverse case (141,1)
- nomina di un nuovo guardiano quando il suo ufficio resta vacante più di sei mesi prima del Capitolo (141,5)
- coordinamento degli impegni pastorali (146,3)
- accettazione di parrocchie (151,2)
- determinazione delle modalità dell'istruzione e formazione religiosa dei frati (158,2)
- accettazione di un impegno missionario proposto dal Ministro generale (178,2)
- stipulazione di convenzioni con i superiori ecclesiastici nella custodia (missione) (178,2)

- nomina del segretario delle missioni e descrizione dei suoi compiti (178,3)

Per procedere legalmente il Ministro provinciale necessita *del consiglio* del definitorio (“audito definitorio”) nei seguenti casi, relativamente pochi:

- ammissione al noviziato (19,2)
- determinazione dei tempi per la votazione sui candidati (34,1)
- decisioni per l’uso degli automezzi (91,6).

Cosa significa in concreto “consenso” e “consiglio”. Quando è richiesto il consenso del Consiglio il Provinciale non può agire se non ha la maggioranza del Definitorio. Se egli l’ottiene, fondamentalmente rimane ancora libero di porre o di non porre l’atto. Dal punto di vista giuridico il Definitorio non può mai spingere il Provinciale a porre un atto, ma glielo può solo impedire. - Nel caso del consiglio le cose stanno così: Il Provinciale non può porre validamente il relativo atto giuridico senza la previa consultazione del Definitorio; tuttavia nel suo agire non è tenuto a seguire l’opinione della maggioranza. Concretamente: un Provinciale può ammettere un candidato al noviziato, anche se il suo Definitorio nella maggioranza si esprime contro (non però alla professione, per la quale è richiesto il consenso).

*Quale maggioranza* è richiesta per il consenso? Partendo dall’attuale diritto della Chiesa e dal testo delle Costituzioni, la maggioranza in un Consiglio si ha soltanto quando viene raggiunta la maggioranza assoluta. Ciò significa nel caso (normale) delle nostre Province che su quattro Definitori, tre devono dare il loro consenso. Nelle Province il cui Definitorio nel Capitolo è stato eletto col criterio delle “parti”, ciò può portare a situazioni di blocco, perché, per esempio, due Definitori fanno sempre una sorta di ostruzionismo. Può in questo caso il Provinciale dare il voto decisivo? La dottrina e la prassi della Congregazione in questi casi è negativa ( cfr. AAS 77[1985]771,1), nonostante la dottrina canonistica sia in parte di opinione contraria per quegli Ordini che in queste questioni hanno una differente immemorabile tradizione; cosa che vale anche per i Cappuccini.<sup>1</sup> Per la pratica ad ogni modo si può dire: Se la maggioranza del Definitorio non può raggiungere il consenso, è meglio per il momento lasciare la questione in riposo e porla di nuovo all’ordine del giorno in un momento posteriore. Nei problemi importanti, quando chiaramente si tratta di puro ostruzionismo, rimane anche la possibilità da parte del Provinciale di ricorrere al Ministro generale.

Con questo giungo ad un altro importante punto: la collaborazione del Provinciale col suo Definitorio e dei Definitori fra loro. Presupposto decisivo è la reciproca *fiducia*. E questa dipende pure in modo determinante dalla *discrezione* dei Definitori e del Provinciale. Il Provinciale e il Definitorio in diversi casi possono essere il risultato di una battaglia elettorale. Ma dal momento che la battaglia è finita, non ha più senso una “parte” ( o l’altra ) che al Capitolo hanno combattuto per l’uno o per l’altro. Ora è importante soltanto il bene della Provincia e l’azione conseguente. Ciò suppone che in Definitorio ci si possa confrontare

---

<sup>1</sup> Secondo Helmuth Pree “hanno perso la loro forza disposizioni alle volte fondate sulle Costituzioni (approvate dalla Santa Sede), disposizioni che prevedevano per i superiori il diritto d’intervento per votare e/o dirimere; e lo stesso vale per consuetudini simili centenarie o immemorabili, anche quando si possa provare un atto di tolleranza da parte del competente Ordinario in conformità al can. 5 § 1 del CIC, perché una tale consuetudine è stata privata di “rationabilitas” al più tardi dalla citata interpretazione autentica” (in MK 127,3). B. Primetshofer un po’ più attenuatamente dice: “In questo è da osservare che, in quanto effettivamente è già presente un diritto consuetudinario centenario o immemorabile, esso non ha perso automaticamente la sua forza con il CIC del 1983, ma può essere tollerato dagli Ordinari, quando non possa essere eliminato tenute presenti le circostanze locali e personali (can. 5 § 1 CIC)” (B. Primetshofer, Ordensrechtliche Vermögensverwaltung, in: Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Bayern und Österreich, hrsg. V. Hans Heimerl und Helmuth Pree, Regensburg 1993, 488). Per tutta la problematica: D. Meier, Die Generaloberin und ihr Rat, in: OK 42(2001)323-331.

apertamente sui problemi. Ma non deve succedere che un membro del Definitorio o il Provinciale facciano sapere all'esterno chi è stato in favore o contro una data questione. Verso l'esterno deve valere la regola della collegialità. Quando un membro del Definitorio in una votazione è in minoranza e ha motivi di coscienza contro la decisione presa dal Provinciale, non può evidentemente mentire in modo aperto e dire che è contento della decisione; ma non si deve neppure dichiarare contro. La cosa più sensata in questo caso è di dare ad una domanda del genere una risposta come questa: "Per favore, poni la tua domanda direttamente al Provinciale; è lui il superiore".

Per un fruttuoso andamento del lavoro del Provinciale con il suo Definitorio è necessaria una chiara procedura per *le riunioni*. A parte casi di necessità imprevedibili, la data delle riunioni dovrebbe essere stabilita ad assai lunga scadenza. Per esempio, nel Definitorio generale all'inizio del sessennio abbiamo fatto un piano per le riunioni di tutti i sei anni. La stessa cosa è raccomandabile per il triennio nelle Province. Rimane sempre la possibilità secondo le necessità di stabilire riunioni supplementari o di spostare le date già previste se la riunione non è necessaria. - Egualmente importante è *l'agenda* delle questioni da trattare, che a tempo debito avanti le riunioni è presentata ai Definitori dal Provinciale. È importante che essi possano riflettere già in precedenza sui problemi che dovranno essere trattati. Il Provinciale in pratica ha già senza dubbio il vantaggio di conoscere i diversi argomenti, e i definitori non raramente si possono sentire come sopraffatti. Per questo è ancora più importante che il Provinciale durante la riunione informi bene i Definitori, ma che non passi loro avanti con decisioni prefabbricate. La fiducia nasce e si sviluppa quando i Definitori si sentono presi sul serio, anche se il loro ruolo non è quello di essere membri di un collegio alla pari con il Provinciale. - Nel nostro Ordine di minori dovrebbe essere evidente che le riunioni cominciano con una preghiera. È pure da raccomandare che si legga un brano della S. Scrittura o degli scritti di san Francesco. Così noi poniamo i nostri lavori espressamente sotto la loro autorità. In situazioni particolarmente difficili è anche consigliabile di interrompere la riunione non solo per bere un bicchiere, ma anche per un momento di preghiera. Non è raro il caso che, dopo, si avanzino proposte del tutto nuove per la soluzione di un problema.

Spesso un Provinciale si trova di fronte al problema di quante informazioni può o deve dare al Definitorio quando si tratta di questioni personali di un frate, e ciò senza ledere *la discrezione personale*. Non c'è per questo una regola fissa, che si tratti del bene del frate o della Provincia. Una regola che può aiutare è questa: Come Provinciale dò in Definitorio tutte le informazioni necessarie per un giudizio oggettivo del problema. Concretamente: Se un frate ha mancato al voto di castità, è sufficiente che il Provinciale dia le informazioni di fondo più importanti per la decisione da prendere. Non deve dare dettagli che siano adatti piuttosto ad un romanzo pornografico! Anche il frate colpevole ha diritto alla sua sfera intima. In questo contesto faccio notare che il verbale delle riunioni deve essere accessibile soltanto al Ministro provinciale e suo Definitorio e - laddove ciò è in uso - al Segretario provinciale. Nel verbale è consigliabile usare una prudente riservatezza a motivo della protezione della persona e ciò specialmente nei paesi dove le istanze giudiziarie possono eventualmente risalire al verbale stesso. Al termine del mandato dei Superiori o del Consiglio il verbale deve essere consegnato al Provinciale o distrutto o, relativamente, eliminato dal computer.

Non pochi punti di una riunione definitoriale hanno a che fare con *argomenti di finanza e di economia*. È estremamente importante che un Provinciale - anche se vede e proprio se vede l'impegno delle sue energie nell'animazione spirituale - acquisti la necessaria competenza essenziale. Lo stesso vale per i Definitori. Un Provinciale non deve lasciare queste questioni pratiche esclusivamente al suo economo, al segretario o alla relativa commissione. Le commissioni hanno il compito di consigliare affinché il Provinciale col suo Definitorio possa

prendere buone decisioni. Gli economi e i segretari sono organi esecutivi, che devono svolgere il loro compito sotto la stretta autorità del Provinciale. Se i frati hanno l'impressione - giustificata o no - che un economo o un segretario guidino la Provincia, nella Provincia nasce un clima malsano. È perciò importante che un Provinciale anche se ha a che fare e proprio se ha a che fare nella curia con forze ausiliarie sperimentate e competenti, non sia di fatto posto fuori gioco, anche se egli deve valutare molto positivamente e impiegare adeguatamente il loro lavoro.

### **Le visite (v. Allegato II)**

Ai doveri più faticosi ma anche più belli di un Ministro appartiene *la visita pastorale*. Non esiste più nelle nostre Costituzioni il concetto di "visita canonica". E anche nel diritto universale della Chiesa si trova soltanto una volta, fuori del contesto del diritto degli Ordini religiosi. La sua funzione, secondo le parole delle Costituzioni, è nel fatto che essa "giova molto ad animare la nostra vita, il nostro rinnovamento e la nostra unione"(161,1). La visita deve essere svolta nelle singole circoscrizioni "*due volte nel triennio*" da parte dei rispettivi superiori (161,3). Le Viceprovince e le Custodie devono essere visitate dal rispettivo Provinciale almeno una volta nel corso del triennio (161,4). È importante che queste visite previste dalle Costituzioni abbiano una certa formalità. Cioè: tutte le fraternità e presenze (cfr. 161,3) e i singoli frati devono avere l'occasione di un dialogo col visitatore. Nelle Costituzioni è infatti detto espressamente: "I visitatori abbiano con i frati, sia singoli sia riuniti per un incontro comunitario, un sincero colloquio su tutte le cose tanto spirituali che temporali, che servono a tutelare e incrementare la vita dei frati"(162,1). Durante la visita non si deve parlare solo di cose di poco rilievo, ma è importante che il superiore approfitti di questa *occasione unica per l'animazione* dei frati. In occasione della visita può scoprire la ricchezza dei doni della fraternità provinciale e li può promuovere; ma verrà anche a conoscenza delle sofferenze e dei conflitti dei frati, se è capace di ascoltare e se ha la fiducia dei frati. Spesso la visita offre l'occasione di affrontare situazioni irregolari e di apportarvi soluzione. Non raramente il visitatore deve avere il coraggio di esporre apertamente i problemi senza la paura di avere forse in un primo momento una forte reazione. Tuttavia in genere avviene che i frati che sono bloccati in una particolare situazione aspettano "il colpo che li liberi", cosa che avviene in un dialogo aperto e onesto.

Le Costituzioni dicono espressamente che i superiori "non tralascino la visita delle case"(162,1). Nell'annunciare la visita è raccomandabile chiedere ai Superiori delle case di avere pronti i documenti già per il momento dell'arrivo del Visitatore; documenti quali: i verbali dei capitoli locali, la cronaca della fraternità, i contratti con il personale impiegato, ecc. In molte case è molto raccomandabile di avere un attento sguardo alla casa e alla situazione delle sue strutture, a come è tenuta la chiesa e la sagrestia, allo stato della biblioteca e della dispensa, alla portineria e all'archivio e infine specialmente a come è tenuta l'amministrazione. Proprio dove i frati da anni e alle volte da decenni hanno gli stessi impegni nello stesso luogo, si possono infiltrare abusi che durante la visita possono essere discussi con dolcezza o anche con energia e possono essere eliminati. Naturalmente alcuni settori speciali - per esempio, l'archivio o l'economia - possono essere delegati ad altri frati competenti. Io stesso ho fatto l'esperienza di come uno sguardo alla biblioteca e specialmente alla sala di lettura dica molto di più della situazione spirituale di una fraternità di quanto possano dire tutte le parole che si ascoltano dai frati. Dove le stanze nella fraternità sono bene isolate, raccomando per personale esperienza di visitare i singoli frati nella loro stanza o nel loro ufficio e non farli venire nella stanza di ricevimento del Provinciale. Il singolo frate ha così nel dialogo il "vantaggio di trovarsi a casa sua". Oltre questo, la stanza di un frate spesso dice di più di quello che lui può esprimere con le parole.

È importante che dopo la visita i frati ne abbiano un eco: se possibile, già sul posto, per esempio nel capitolo locale; ma anche dopo in una lettera alle singole fraternità e/o a tutta la Provincia. Quando si sono decisi o consigliati *cambiamenti*, si deve porre un termine e dopo tale tempo *verificare* la realizzazione. Altrimenti si avvera quello che un frate avrebbe detto dopo la partenza del visitatore: “Ora chiudiamo la porta e le cose continuano ad andare come prima”. In questo le Costituzioni non lasciano alcun dubbio: “I superiori, sia maggiori che locali, nei limiti di tempo fissati dal visitatore, informino il loro superiore immediato di ciò che hanno attuato dopo la visita e anche di come sia stato eseguito ciò che dalle Costituzioni è demandato ai Capitoli delle province o ai superiori”(163,2).

Speciale menzione merita la norma delle Costituzioni (163,3) che il superiore maggiore una volta nel triennio deve inviare al relativo superiore *una relazione sulla situazione della sua circoscrizione*: i Provinciali e i Viceprovinciali delle Viceprovince generali al Ministro generale, i Viceprovinciali e i Superiori regolari al rispettivo Provinciale. Vorrei accennare brevemente ad alcuni elementi per ciò che riguarda le relazioni al Ministro generale. Siamo grati quando le relazioni “in medietate triennii”, che vengono sollecitate dal Segretario generale, sono inviate alla loro data. Esse devono seguire lo schema delle domande ed esporre in forma concisa onestamente i diversi punti. Siccome il Ministro generale e i Definitori generali conoscono le Costituzioni e i documenti della Chiesa allo stesso modo dei Provinciali, risultano superflue le lunghe citazioni e i commenti spirituali, che non raramente suonano bene, ma in effetti passano a lato dei problemi di una Provincia. Né è necessario che in ogni relazione triennale si entri a descrivere a lunghezza di pagine la situazione sociale ed ecclesiale, se dall’ultima relazione non è cambiato nulla di sostanziale. Nella relazione triennale deve essere pure inclusa una relazione economica, se ciò comunque non avvenga già regolarmente secondo le condizioni di un paese. La relazione economica deve dare una visione chiara e sintetica della reale situazione della Provincia: per esempio in un sintetico rendiconto del movimento finanziario degli anni precedenti decorsi dall’ultima relazione e specialmente un bilancio che dia chiarimenti sulle riserve della Provincia. La relazione economica del Provinciale necessita dell’approvazione e della firma dei Definitori ( che invece per la relazione triennale come tale non è obbligatoria ).

### **Il modo di comportarsi con i frati che lasciano l’Ordine**

In molte Province ci sono spesso frati che hanno gravi problemi con la forma di vita che hanno promesso. Appartiene ai compiti pastorali di un Ministro prestare particolare attenzione a tali frati. Pazienza e amore, ma anche fermezza e onestà possono contribuire a riportare un fratello sulla retta strada o ad essergli di aiuto per continuare il suo cammino al di fuori dell’Ordine. Non è bene che casi problematici si trascinino per anni e per decenni, senza che vi si apporti chiarezza: casi quali una doppia vita riguardo alla castità; gravi mancanze riguardo al voto di povertà con amministrazione autonoma e non controllata di denaro ( per esempio, conti in banca, sottratti al controllo del superiore ); permanente rifiuto dell’obbedienza e di ritorno alla “vita comune”, ecc. In tali casi il più delle volte si rivela dannoso sia per il singolo frate come anche per la nostra forma di vita il fatto di continuare a mantenere la finzione che il fratello possa ancora restare membro dell’Ordine pur non facendo sinceri passi di conversione e di cambiamento del modo di comportarsi. Se ogni sforzo pastorale del Provinciale e di altre persone non arrivano a buon fine e lo stesso frate non chiede la dispensa, giunge il momento che il Ministro deve iniziare le ammonizioni canoniche e il procedimento per la dimissione ( v. “Modus procedendi”: *Analecta OFM* Cap 110[1994]403-424; particolari riguardo all’ammonizione canonica si trovano negli art. 64 e 65 ). In questo caso la cosa migliore è chiedere il consiglio della nostra Procura.

Se un frate chiede la dispensa o con procedimento canonico è dimesso dall'Ordine, l'Ordine ha il dovere morale di facilitargli l'inserimento nella vita civile. Nell'ambito dell'"aequitas" a ciò appartiene anche un aiuto economico, se colui che è uscito non si sia già assicurato preventivamente in maniera non autorizzata al tempo in cui era nell'Ordine. Ciò può comportare, a seconda della situazione giuridica dei diversi paesi, un pesante aggravio dell'economia della Provincia. Siccome, realisticamente parlando, purtroppo si deve fare il conto sempre di nuovo con tali casi, la Provincia anche riguardo a questo dovrebbe prendere i necessari provvedimenti, per non trovarsi poi in difficoltà nella fattispecie.

Non posso qui addentrarmi nelle particolarità di una materia spesso complessa, ma soltanto incoraggiare ad unire insieme la cura pastorale e la fermezza, non permettendo con malintesa tolleranza che rimangano impunte situazioni irregolari. Ciò non giova all'interessato e allo stesso tempo mina la fiducia di coloro che lottano per la loro fedeltà e quotidianamente seguono in modo esemplare la nostra forma di vita.

## **Il Capitolo provinciale**

Ai compiti di un Provinciale appartiene anche *la preparazione* del Capitolo provinciale. In ciò sono da evitare due estremi: Da una parte il Provinciale, con un rispetto errato della sovranità del Capitolo, non deve rinunciare alla sua preparazione, altrimenti non si potrà avere un lavoro ragionevole. D'altra parte bisogna stare attenti di non condizionare talmente il Capitolo che i capitolari si sentano soltanto delle comparse. Il Provinciale e il Definitorio sotto questo aspetto hanno un compito chiaro. È infatti detto chiaramente: "I problemi da trattare, però, li decida il Capitolo stesso"(127,2). Le Costituzioni quindi suppongono che il Capitolo non solo elegga e tratti alcuni argomenti giuridici, ma si occupi anche di quei problemi che riguardano la vita e lo spirito della Provincia. Positiva si rileva una specifica commissione preparatorio del Capitolo. Si raccomanda anche avanti ogni Capitolo di studiare bene il regolamento e, se è il caso, di offrire a tempo opportuno proposte per migliorarlo.

Dopo il Capitolo provinciale: Le Costituzioni dicono sinteticamente: "Nel Capitolo provinciale o in seguito a tempo opportuno, il Ministro provinciale con il consenso del Definitorio,...costituisce le fraternità locali"(140,1). Lo scopo deve essere sempre quello di *creare e mantenere nella Provincia una rete di fraternità vitali*. Ciò suppone anche il coraggio, quando sia necessario, di chiudere delle case e di sensibilizzare a tempo i frati per passi così dolorosi. Oggi è cosa evidente - come d'altra parte espressamente dicono le Costituzioni - che nei casi normali i singoli frati vengano consultati personalmente prima di un loro spostamento. Ciò non vuol dire che il Provinciale debba avere sempre e in ogni caso il consenso dei frati. Ma in genere per il frate e la fraternità nella quale egli viene messo è meglio se egli in precedenza può dare il suo esplicito assenso. Forse è opportuno qui anche l'accento che noi frati minori cappuccini siamo radicalmente in itineranza e quindi nessun frate ha sposato un certo impegno o un certo luogo. È bene che i Provinciali prendano una posizione chiara a tutela di questo nostro tipico modo di essere: Non dipende solo da loro, ma in gran parte sì, se in una Provincia le singole fraternità degenerano in musei personali, nei quali non è permesso cambiare nulla. La vitalità di una Provincia e delle fraternità dipende, secondo l'esperienza, anche dalla mobilità dei singoli frati. Si deve pure fare attenzione che non debbano cambiare luogo ogni due anni sempre le stesse anime buone pronte al sacrificio, solo perché i vetusti veterani pensano di dover rimanere al loro posto.

## **I guardiani**

Lo stesso vale per *la nomina dei guardiani* e dei vicari nelle fraternità. Anche per i guardiani le Costituzioni prevedono: “sentiti, per quanto possibile, i frati”(140,1). In pratica ciò non è sempre facile, perché nel momento dello spostamento le fraternità stesse spesso sono sottoposte a grandi cambiamenti. Una possibilità già sperimentata in alcune Province può consistere in questo: che si faccia un’inchiesta generale presso i frati, chiedendo quali frati siano essenzialmente stimati adatti per il servizio di guardiano in una fraternità. Dal risultato di una tale inchiesta per il Provinciale e il suo Definitorio si delinea un quadro che può essere di aiuto al momento della nomina dei guardiani.

Nelle Province più giovani e nelle più vecchie la nomina dei guardiani oggi è spesso un problema: nelle prime mancano le forze necessarie, perché la Provincia è troppo giovane e poco stabilizzata, mentre nelle altre mancano forze più giovani e vitali per i compiti di governo, cosa che pure causa problemi. Proprio nelle Province più vecchie c’è spesso la necessità, ma anche il pericolo, che gli stessi frati debbano rimanere in ufficio oltre i limiti ammessi dalle Costituzioni. Così in alcune Province l’eccezione, pur consentita, diventa una regola: i guardiani “potranno essere nominati per un secondo triennio o, in caso di manifesta necessità, per un terzo e, per giusti motivi, anche nella stessa casa”(140,3). Tuttavia il problema in genere è soltanto rimandato; cosa che si vede dal fatto che i Provinciali, dopo altri tre anni, non raramente chiedono la dispensa per la concessione di un quarto mandato. Senza voler minimizzare lo stato di necessità, vorrei tuttavia dire che spesso è meglio nel frattempo tentare una volta una “seconda migliore” soluzione, invece di lasciare eternamente gli stessi frati nello stesso ufficio. La maggior parte delle volte ciò va a scapito della vitalità di una fraternità e crea nei guardiani in questione una mentalità sbagliata. Se deve essere avanzata la domanda di dispensa, nella richiesta devono essere specificati con chiarezza i motivi della domanda.

I guardiani hanno un ruolo fondamentale nella vita delle fraternità e quindi anche delle Province. Se essi non promuovono l’animazione nelle fraternità e non trasmettono in modo adatto le disposizioni e gli stimoli del Provinciale ( e del Generale ) molte cose rimangono a mezz’aria. Per cui fa bene il Provinciale ad avere incontri regolari con i guardiani e ad alleggerire il loro compito con riunioni e settimane di studio nel corso del triennio, come pure ad aiutarli nei loro impegni che si sono venuti moltiplicando. Per certe questioni difficili durante il triennio può essere utile consultarsi non solo con il Definitorio ma anche con i guardiani, perché essi hanno un importante ruolo nel fare accettare le decisioni del Provinciale col suo Definitorio nelle fraternità. D’altra parte non si deve arrivare al punto che una riunione dei guardiani si arroghi dei diritti che sono riservati ad un Capitolo!

Ci sono Province che si danno un programma annuale ( alcune addirittura un programma triennale ) con punti-chiave tematici. Bene fa un Provinciale ad elaborare per tempo un tale programma insieme al suo Definitorio ( e la collaborazione di appropriate commissioni ) e farlo conoscere ai frati della Provincia. Un tale programma può e deve contenere i punti seguenti: Giornate delle fraternità o della Provincia, giornate di ritiro e di formazione, esercizi, giubilei dei frati e delle case, partecipazione a convegni e a settimane di studio fuori Provincia, tempi sabbatici dei frati, ecc.

## **Il Capitolo locale**

Il Capitolo locale è, per esperienza una “crux”, una pena, in molte Province del mondo, al quale i frati spesso solo a malincuore si sottopongono come ad una specie di esercizio doveroso. Non vorrei entrare qui dettagliatamente in questo rilevante tema, ma solo dare un’importante indicazione ai Provinciali. In diversi luoghi è di aiuto se qualche volta il Capitolo viene guidato da un frate che non appartiene alla fraternità. Alle volte è bene che il Provinciale ( o uno dei Definitori ) assuma tale compito. È da fare attenzione che il Capitolo locale non sia considerato primariamente come strumento di una forma democratica di governo, perché anche dalle Costituzioni non è considerato come tale. Il Capitolo locale consiglia e fa proposte; al guardiano col suo vicario e al consigliere o consiglieri spetta di prendere le relative decisioni e di attuarle. Il Provinciale deve vigilare che i guardiani effettivamente accettino i suggerimenti e li attuino nell’interesse della fraternità, altrimenti il Capitolo locale perde la sua forza e la sua dignità.

## **La Conferenza**

I Ministri sono sempre anche membri di una Conferenza dell’Ordine, il cui Statuto generale è stato recentemente formulato al Capitolo generale del 1994. La Conferenza è un luogo privilegiato per trattare problemi comuni fra membri eguali e, anzitutto, per promuovere la collaborazione fra le circoscrizioni della stessa regione. È importante che le Province si aiutino vicendevolmente, anche a livello personale, dove ciò è necessario o si può fare in modo conveniente. Ciò riguarda non solo il campo della formazione iniziale, ma anche altri impegni vitali delle singole zone dell’Ordine.

La Conferenza - secondo le situazioni - può essere pure il luogo dove vengono trattati problemi la cui soluzione spesso oltrepassa le capacità di una singola circoscrizione. Indico qui soltanto alcuni di tali argomenti: Cura dei frati anziani, malati o ad ogni modo bisognosi di assistenza; problemi delle assicurazioni o delle casse-malattia ( nell’ambito di regioni con le stesse norme giuridiche ); cura e manutenzione delle biblioteche e dei beni culturali; criteri per la costruzione e il restauro delle nostre case; alienazione di edifici; contratti di lavoro con i dipendenti; convenzioni con i Vescovi locali; modo di procedere per assumere e per lasciare parrocchie e opere.

## **Le Viceprovince e le Custodie**

L’impegno missionario in modo particolare è di competenza della responsabilità di un Ministro. Egli ha un ruolo centrale quando si tratta di allargare l’orizzonte dei frati per la missione nella Chiesa e nel mondo anche oltre i limiti della propria Provincia. Appartiene ai doveri di ufficio di ogni Provinciale di visitare regolarmente le Viceprovince e le Custodie che da lui dipendono e anche di avere via via qualche visita fraterna alle Province fondate o cofondate dalla sua Provincia e dove forse lavorano ancora frati che provengono dalla sua Provincia. - Impegni e doveri particolari: presiedere i Capitoli e confermare i superiori della Viceprovincia o Custodia dipendenti dalla sua Provincia.

## **La curia provinciale e le commissioni provinciali**

Di particolare pratico significato per la gestione del servizio di un Provinciale e per la vita di una Provincia sono gli ufficiali nella *curia provinciale* e le diverse commissioni. Il

Provinciale col consenso del Definitorio “tra i frati di voti perpetui” nomina “il segretario provinciale e gli altri incaricati necessari al disbrigo delle varie mansioni nella curia provinciale e, se sarà necessario, alla direzione di altri speciali uffici”(130,1). “Il segretario provinciale dipende dal solo Ministro provinciale”(130,2) e ne segue le indicazioni. La fraterna e discreta collaborazione degli ufficiali nella curia provinciale è di grande importanza per il clima della Provincia. È perciò consigliabile di usare la necessaria avvedutezza nella scelta delle persone per questi servizi e di fare attenzione non soltanto alle competenze professionali ma anche alle loro qualità umane. Ogni Provinciale quando stanco e oppresso dai problemi ritorna a casa ha bisogno di tanto in tanto di qualcuno con cui può parlare apertamente e con il quale anche umanamente si può sentire sollevato. Per un buon clima nella curia provinciale è raccomandabile che di quando in quando si passi insieme un certo periodo di tempo libero, in modo da non conoscersi soltanto in occasione degli impegni professionali di ogni giorno. È pure raccomandabile che la curia provinciale, anche se ha un suo proprio Statuto e una certa autonomia di vita per il suo funzionamento, sia però inserita in una normale fraternità per la preghiera e la vita fraterna. Per cui è bene evitare che la curia provinciale abbia propria residenza indipendente.

Il Provinciale insieme agli ufficiali della Curia provinciale è il primo responsabile per ciò che riguarda una buona informazione nella Provincia. Deve prestare attenzione che le notizie della Provincia appaiano regolarmente e che vengano pubblicati gli atti di interesse generale ( verbali dei Capitoli, ecc. ). Si raccomanda anche che il Provinciale, nell’ambito del suo compito di animazione dei frati, scriva di tanto in tanto una lettera circolare, nella quale tratti i più importanti temi della nostra vita in relazione alla concreta situazione della sua Provincia.

Le Costituzioni raccomandano “che nelle singole province siano costituite dal ministro provinciale con il consenso del definitorio delle commissioni per trattare problemi particolari”(130,3). Alcune particolari *commissioni* vengono ricordate dalle Costituzioni. Nel n. 24,6 è detto: “Nelle singole province si abbia un consiglio di formazione”. E nel n. 72,1: “Nelle province e nelle viceprovince si raccomanda l’istituzione di una o più commissioni economiche, il cui compito sarà di dare consigli nell’amministrazione di beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle case”. Da notare quanto segue nel § 2: “Tali commissioni sono istituite dal Capitolo, il quale ne determina anche la competenza. I loro membri, poi, che possono essere in parte anche laici, sono nominati dal superiore maggiore con il consenso del Consiglio”. Si comprende da sé che lo stesso Capitolo deve tenere presente il § 1 al momento di descrivere le competenze, cioè: che le commissioni sono organi consultivi e quindi non possono prendere decisioni di propria autorità. Dalla natura della cosa è da raccomandarsi molto di non mischiare l’aspetto consultivo e quello decisionale.

-----

Con queste considerazioni ho cercato di affrontare alcuni temi che nella pratica sono d’importanza per una Provincia. Il limite di tempo non ha permesso di affrontare tutte le questioni che, anche dal punto di vista delle Costituzioni, si possono porre. La discussione che seguirà offre l’occasione di trattare in modo più approfondito alcuni punti toccati come anche di affrontarne altri che non sono stati ricordati.

Roma, 3 novembre 2002  
fr. Paul Hinder



## **Allegato I: Consenso e consiglio del Definitorio**

Il Ministro provinciale *ha bisogno del consenso del Definitorio* nelle seguenti questioni che riguardano persone o cose:

- erezione di istituti per le vocazioni (16,4)
- ammissione alla professione temporanea e perpetua (19,2)
- designazione di fraternità per le diverse fasi dell'iniziazione (25,8)
- permesso che il postulato si svolga altrove (25,8)
- designazione dei responsabili della formazione (26,3)
- modalità dell'inserimento graduale dei candidati nella fraternità (27,2)
- determinazione del tempo e delle modalità del noviziato (29,5)
- determinazione del tempo e delle modalità della formazione nel postnoviziato (30,2)
- consenso per l'ordinazione sacerdotale di un frate (39,1)
- disposizioni per la formazione speciale (39,5)
- norme per ricorrere ad assicurazioni (66,1)
- erezione, compra e alienazione di case (69,1)
- nomina degli economi (71, 1-2)
- relazione al Ministro generale sulla situazione economica della Provincia (71,5)
- nomina dei membri delle commissioni economiche (72,2)
- determinazione del limite delle spese dei guardiani (73,2)
- norme per il lavoro dei frati fuori della casa (79,1)
- prescrizioni speciali quando non è possibile osservare la clausura (88,5)
- ammissione di laici oblati come membri familiari con stipulazione di convenzione (89,4)
- norme per vacanze e viaggi nell'ambito della Provincia (91,3), tenendo presenti le nuove disposizioni del Ministro generale del 1° maggio 2001 (Prot. N. 00246/01)
- erezione canonica delle case ( 112,1), tenendo presente la competenza del Capitolo provinciale.
- convocazione del Capitolo provinciale straordinario (124,3)
- giudizio sui motivi addotti di non poter partecipare al Capitolo (125, 2-3)
- preparazione della lista degli argomenti, in quanto proposta, da trattarsi al Capitolo (127,2)
- nomina degli ufficiali necessari della curia provinciale (130,1)
- costituzione delle commissioni necessarie nella Provincia (130,3)
- aumento del numero dei consiglieri nella custodia (135,2)
- approvazione dello Statuto della custodia (139,3)
- costituzione delle fraternità locali e nomina dei guardiani (140,1-3)
- nomina dei vicari nelle diverse case (141,1)
- nomina di un nuovo guardiano quando il suo ufficio resta vacante più di sei mesi prima del Capitolo (141,5)
- coordinamento degli impegni pastorali (146,3)
- accettazione di parrocchie (151,2)
- determinazione delle modalità dell'istruzione e formazione religiosa dei frati (158,2)
- accettazione di un impegno missionario proposto dal Ministro generale (178,2)
- stipulazione di convenzioni con i superiori ecclesiastici nella custodia (missione) (178,2)
- nomina del segretario delle missioni e descrizione dei suoi compiti (178,3)

Per procedere legalmente il Ministro provinciale necessita *del consiglio* del definitorio (“audito definitorio”) nei seguenti casi, relativamente pochi:

- ammissione al noviziato (19,2)
- determinazione dei tempi per la votazione sui candidati (34,1)
- decisioni per l'uso degli automezzi (91,6).

## **ALLEGATO II: La visita pastorale**

- Si deve svolgere “due volte nel triennio” (161,3).
- Le Viceprovince e le Custodie devono essere visitate dal rispettivo Provinciale almeno una volta durante il triennio (161,4).
- Alcune formalità:
  - Tutte le fraternità e residenze (cfr 161,3) e i singoli frati devono avere l’opportunità di dialogare col Visitatore. In tale occasione scoprono e allo stesso tempo promuovono la ricchezza dei doni della fraternità provinciale.
  - Tempestivo avviso a tutte le fraternità.
  - Tenere preparati i documenti della fraternità (verbali del capitolo locale, cronaca della casa, contratti con gli impiegati, lista dei libri acquistati, manutenzione della biblioteca, ecc.).
  - Condizioni architettoniche della casa.
  - Disposizione della chiesa e della sagrestia, della cucina e della cantina, della biblioteca e della sala di lettura ( fare attenzione a eventuali trascuratezze!).
- Visita ai frati, possibilmente nella loro stanza.
- Affrontare le situazioni irregolari e apportarvi rimedio.
- Dialogo con tutta la fraternità ( capitolo locale ).
- Eucaristia con tutta l fraternità.
- Lettera alla Provincia e/o alle singole fraternità con le decisioni e/o le esortazioni.
- In un tempo posteriore: verifica se le decisioni e le esortazioni sono state messe in pratica.